



PG. n. 485042/2015

Venezia, 27 ottobre 2015

Oggetto: Attività di elaborazione dati da parte degli uffici della Direzione Commercio e Attività produttive – definizione dei diritti.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 789 del 18/12/2008 sono stati modificati ed aggiornati i costi di riproduzione e di ricerca e visura nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti previsto dalla Legge 7/8/1990, n. 241, e sue modifiche ed integrazioni, prevedendo la cifra di euro 25,00 quale diritto di ricerca e visura nonché prevedendo, al punto 6, la possibilità di stabilire, con separate discipline da parte di ciascuna direzione comunale, i costi anche per altre tipologie di copie (riproduzioni) ivi non previste, nell'ambito ed in attuazione dei principi e dei criteri assunti con la predetta deliberazione;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 203 del 21/02/2001, sono stati stabiliti in lire 2 (ora euro 0,001) per ciascun elettore (record) l'importo da versare al Comune di Venezia come rimborso spese per l'ottenimento di elenchi su supporto magnetico estratti dalle liste elettorali del Comune, prevedendo le richieste di elaborazioni dei nominativi comportino una maggiorazione, per ogni elaborazione richiesta, pari al 50% del costo base ottenuto;

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 13, del D.P.R. n. 160 del 2010 il quale prevede che *"In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso."*;
- l'articolo 12 del D.P.R. n.160 del 2010 il quale prevede che *"Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Rilevato che, sempre più frequentemente, vengono richiesti al Settore Commercio - S.U.A.P. elaborazioni di dati (elenchi) in possesso dei relativi uffici;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 39 comma 4 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi, "il Comune di Venezia non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso";

Considerato tuttavia che, nell'ottica della trasparenza e collaborazione amministrativa, si ritiene di poter in molti casi effettuare tali estrazioni ed elaborazioni di dati;

Ricordato altresì che a norma dell'art. 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 l'autorità amministrativa nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia;



Ritenuto pertanto necessario stabilire gli importi dei diritti dovuti nei casi di estrazione dagli archivi informatici del Settore Commercio di elenchi relativi a posizioni ivi registrate, attive o cessate;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 107;

DISPONE

- 1) di applicare la somma di euro 25,00 quale diritto di ricerca e visura nell'ambito ed in attuazione dei principi e dei criteri assunti con la Deliberazione Giunta Comunale n. 789 del 18/12/2008;
- 2) di prevedere la somma di euro 0,015 per ciascun record (posizione/dato estratto ed elaborato dal Settore Commercio) l'importo da versare al Comune di Venezia come rimborso spese per l'ottenimento di elenchi comprensivo della maggiorazione del 50% per l'elaborazione.
- 3) di prevedere che le entrate relative agli importi dei sopradescritti diritti siano introitate nel capitolo di entrata del bilancio relativo ai diritti di istruttoria;
- 4) che detti importi vadano versati con le stesse modalità (bonifico bancario e versamento in conto corrente postale) previste per i diritti di istruttoria SUAP;
- 5) di dare atto che la presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, alla sezione Direzione Commercio ed Attività produttive - Settore Commercio, ai sensi dell'art.26, comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

firmato digitalmente
IL DIRETTORE
dott. Alessandro Martinini